

**REGOLAMENTO (CE) N. 443/95 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 1995**

**che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sesta gara
parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento
(CE) n. 2517/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (*), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva (*), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2517/94 della Commissione (*) è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio (*) ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2517/94 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato

dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2517/94 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 febbraio 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(*) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(*) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

(*) GU n. L 268 del 19. 10. 1994, pag. 3.

(*) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.